



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE **Copia** DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg. Data 31/08/2020	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020.
--	--

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 10:10 e seguenti nella solita sala delle Adunanze.

Alla prima convocazione in seduta pubblica, ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Pres.	Ass.	Consiglieri		Pres.	Ass.
Fargiorgio	Antonio	X		Ciccone	Salvatore		X
Di Mascolo	Pietro	X		Iudicone	Luca		X
Di Fazio	Nicola Orlando	X		Mazziotti	Salvatore	X	
Ialongo	Tiziana	X		Palazzo	Elena	X	
Sinapi	Silverio	X		Cece	Giuseppe	X	
Ciccarelli	Anna	X		Agresti	Osvaldo	X	
Punzo	Mattia	X		Soscia	Paola	X	
Saccoccio	Stefania	X		Maggiarra	Vittoria	X	
Simeone	Enza	X					

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Presidente Di Mascolo Pietro** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole
- Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole

Partecipa il Segretario Comunale Margherita Martino.

Consiglieri presenti n. 15 – Assenti n. 2 (Ciccone- Iudicone)

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione il cui contenuto è riportato nella **Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/08/2020 (trascrizione seduta)**.

Dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il

quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, applicare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,60%	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
0,86%	le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che utilizzano l'unità abitativa come principale.

0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,25%	"beni merce"
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali.

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato in data odierna con n. 7;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento IMU si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il regolamento relativo all'IMU approvato in data odierna con n. 7, il quale espressamente contempla all'art. 25, la facoltà di differimento dei termini di versamento dell'imposta nelle ipotesi previste dall'art 1, comma 777, della legge 160/2019;

VISTA la D.G.C. n. 43 del 12/06/2020 ad oggetto: "Acconto Imu 2020 – Differimento del Termine di versamento.", con la quale è stato stabilito il differimento del pagamento dell'acconto Imu 2020 al 16/09/2020 e la ratifica da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il documento unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/08/20, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/08/20, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, circa il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro;

VISTI i pareri espressi, dal Responsabile servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario, sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Agresti –Cece –Maggiarra-Palazzo)

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020, come indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,60%	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
0,86%	le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che utilizzano l'unità abitativa come principale.
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,25%	"beni merce"
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali.

- di precisare che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- di stabilire che:
 - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28/07/2020 avente per oggetto "Determinazione valori aree edificabili ai fini IMU – Anno 2020";
- di stabilire che la condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta, per i comodati d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario, di un'apposita comunicazione attestante gli estremi anagrafici del parente, i dati catastali dell'alloggio, i requisiti di parentela e la data in cui si è verificata la condizione, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione; sono considerate valide, qualora non sia intervenuta alcuna variazione, le dichiarazioni presentate e che risultano agli atti dell'Ufficio tributi, di richiesta di concessione di uso gratuito per l'assimilazione alla prima abitazione ai fini ICI; a detti immobili è applicata l'aliquota ridotta per i mesi in cui si verificano e mantengono le suindicate condizioni;
- di ratificare la Delibera di Giunta comunale n. 43 del 12/06/20 avente ad oggetto: “Acconto Imu 2020 – Differimento del termine di versamento.”, con la quale è stato differito al 16 settembre 2020, il termine di versamento dell’acconto IMU, ad eccezione dei versamenti afferenti la quota IMU di competenza statale relativa

agli immobili a destinazione produttiva classificati nel gruppo catastale D, per i quali resta ferma la scadenza fissata dalla legge al 16.06.2020;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di dichiarare con separata votazione, **ad unanimità dei presenti (15)** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 la delibera immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to Pietro Di Mascolo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 14/09/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 31/08/2020 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

SERVIZIO TRIBUTI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 06/08/2020

Il Responsabile Servizio

F.To Dott. Giorgio Colaguori

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì, 06/08/2020

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. F.To Giorgio Colaguori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

Il Segretario Comunale

Dott.Ssa Margherita Martino